49034/12

34

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.	VINCENZO ROMIS	Presidente -	SENTENZA
Dott.	GIACOMO FOTI	Consigliere	N. 1759/2012
Dott.	FRANCESCO MARIA CIAMPI	Rel. Consigliere	Registro Generale
Dott.ssa	LUCIA ESPOSITO	Consigliere	27290/2012
Dott.	GIUSEPPE GRASSO	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
PANIGALLI STEFANO ALESSANDRO N. IL 20/05/1965

avverso la ordinanza della CORTE D'APPELLO DI MILANO del 14.05.2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 maggio 2012 la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da Panigalli Stefano Alessandro avverso la sentenza del 7 ottobre 2011 del Tribunale di Milano con cui l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 200 € di ammenda per false attestazioni a PU e guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato lamentando con unico motivo la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all'art. 606 lett. e) c.p.p. che riproporrebbe "in maniera stereotipata le motivazioni della declaratoria di inammissibilità"

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'imputato ha chiesto l'annullamento della impugnata ordinanza sull'asserito rilievo che con l'atto di appello sarebbero stati specificamente enunciati i motivi di gravame, finalizzati a denunciare la eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione alle constatate precarie condzioni psichiche del Panigalli. Il ricorso è fondato. Ed invero la motivazione dell'ordinanza della Corte d'Appello oggetto del ricorso va correlata al contenuto dell'atto d'appello, in linea con il principio più volte stabilito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di motivazione della decisione d'appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. È, perciò, necessario per questa Corte procedere all'esame diretto dell'atto d'appello. Orbene, l'appellante non ha innanzitutto lamentato – come erroneamente affermato nella impugnata decisione – la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, ma ha chiesto una riduzione della pena, in relazione alle particolarità della vicenda con riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 c.p. Appare di evidenza che detti motivi non possono considerarsi del tutto generici ed appaiono, anzi, espressamente collegati agli accertamenti e agli apprezzamenti sviluppati nella sentenza di primo grado che proprio sulla

base delle condizioni di salute mentale del Panigalli gli aveva concesso la diminuente di cui all'art. 89 c.p.
Sul punto, l'appello meritava pertanto di essere considerato dal giudice del gravame. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano

Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Francesco Maria Ciampi)

IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Romis)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 DIC. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulia Maria TIBERIO